

Roma, 26 marzo 2026

Circolare n. 75/2026

Oggetto: Lavoro – Legge annuale sulle piccole e medie imprese – Artt. 10, comma 1, lett. b) e 11 della legge 11 marzo 2026, n. 34, su G.U. n. 68 del 23.3.2026.

Nell’ambito della legge annuale sulle PMI sono state introdotte una serie di disposizioni in materia di lavoro tra cui si segnalano le seguenti. Si fa osservare che entrambe le norme si applicano a tutte le imprese di qualsiasi dimensione (non solo alle PMI).

Formazione dei lavoratori in cassa integrazione (art. 10, comma 1, lett. b) – Sono stati inclusi i periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro, tra le fattispecie per le quali scatta l’obbligo di formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Si rammenta che tale obbligo è già previsto in occasione di costituzione del rapporto di lavoro (o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro), di trasferimento o cambiamento di mansioni, nonché di introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie, nuove sostanze e miscele pericolose (art. 37, comma 4, D.lgvo n. 81/2008). L’introduzione di questo nuovo obbligo solleva alcuni dubbi interpretativi poiché si suppone che, nei confronti di lavoratori cassaintegrati, la formazione sulla sicurezza sia già stata effettuata precedentemente e pertanto non si comprende l’utilità di ripeterla in occasione della cassa integrazione, a meno che il legislatore intendesse prevedere l’erogazione della formazione anche durante tali periodi in caso ce ne fosse la necessità (ad esempio per un cambiamento di mansioni). Sul punto sarebbero pertanto auspicabili delle indicazioni da parte del Ministero del Lavoro.

Lavoro agile (art. 11) – Con riferimento alle prestazioni svolte in *smart working* in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro è stato ribadito l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza in capo al datore di lavoro attraverso la consegna al lavoratore, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, compreso l’utilizzo dei videoterminali; in ogni caso resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in modalità agile. Si fa osservare che tale disposizione è già contenuta nella *legge sul lavoro agile* (art. 22 legge 81/2017) ma con la norma in esame si è voluto rafforzarla inserendola anche nel *Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro* (D.lgvo 81/2008) e, conseguentemente, rendendo sanzionabile l’eventuale inadempimento che fino ad ora non era assoggettato ad alcun regime sanzionatorio. In particolare, la violazione dell’obbligo informativo potrà essere punita con l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [113/2025](#) e [313/2021](#)
Allegato uno
Lc-S/lc-S

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 68 del 23.3.2026.

LEGGE 11 marzo 2026, n. 34

Legge annuale sulle piccole e medie imprese.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

*****OMISSIS*****

Art. 10

Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG nonché semplificazioni amministrative per le imprese agricole

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

*****OMISSIS*****

b) all'articolo 37:

1) al comma 4, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

«b-bis) dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro»;

*****OMISSIS*****

Art. 11

Salute e sicurezza per le prestazioni in modalita' agile

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

«7-bis. Per l'attivita' lavorativa prestata con modalita' di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilita' giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalita' di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, e' assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali»;

b) all'articolo 55, comma 5, lettera c), dopo le parole: «per la violazione» sono inserite le seguenti: «dell'obbligo informativo di cui all'articolo 3, comma 7-bis, e».

*****OMISSIS*****

FINE TESTO